



Alinea

Avvera Compliance Review

Speciale

*le novità 2026 in materia
di Responsabilità
Amministrativa degli
Enti - 231/2001*



Tutela penale dell'ambiente

Publicato il D. Lgs. 21 aprile 2026, n. 81 che introduce nuovi reati presupposto in materia D. Lgs. 231/2001

Tutela dei prodotti alimentari

Publicata la Legge 21 aprile 2026, n. 75 che introduce nuovi Reati presupposto in materia di D. Lgs. 231/2001



Tutela penale dell'ambiente

Il Pubblicato il D. Lgs. 21 aprile 2026, n. 81 che introduce nuovi reati presupposto in materia D. Lgs. 231/2001



*“le aree di rischio
231 in materia
ambientale risultano
significativamente
ampliate”*

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 18 maggio 2026 il D. Lgs. 21 aprile 2026, n. 81, (“Decreto”) recante disposizioni in materia di tutela penale dell'ambiente, adottato in attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, che sostituisce le precedenti direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.

Il provvedimento interviene in modo significativo sul sistema dei reati ambientali, introducendo modifiche al Codice Penale e al D. Lgs. 152/2006, ma assume particolare rilievo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, in quanto modifica l'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001, ampliando il catalogo dei reati ambientali presupposto e inasprendo il relativo regime sanzionatorio.

Ne consegue che, a seguito della novella, la responsabilità dell'ente potrà venire in rilievo non solo rispetto alle fattispecie ambientali già previste dal D. Lgs. 231/2001, ma anche rispetto alle nuove condotte, di cui agli artt. 4 e 5 del Decreto, (così come richiamate all'art. 8 che introduce le modifiche al D. Lgs. 231/2001) connesse all'immissione sul mercato di prodotti inquinanti, nonché alla produzione, importazione, esportazione, commercializzazione, uso o rilascio di sostanze ozono-lesive e gas fluorurati a effetto serra.

Il D. Lgs. 81/2026 abroga, inoltre, l'art. 733-bis c.p., relativo alla distruzione o al deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto. Tale abrogazione comporta il venir meno della fattispecie all'interno dei reati presupposto ambientali di cui all'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001. La tutela degli habitat non viene tuttavia eliminata, ma risulta riassorbita e rafforzata nell'ambito delle fattispecie di inquinamento ambientale e di commercio di prodotti inquinanti, attraverso l'estensione dell'oggetto della tutela e la previsione di specifiche aggravanti.

Le nuove fattispecie rilevanti in ambito 231 sono:

- **COMMERCIO DI PRODOTTI INQUINANTI (ART. 452-BIS.1 C.P.)** che sanziona chiunque, abusivamente, immetta sul mercato o metta comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque, causi una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque, dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, 2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La nuova fattispecie si pone in continuità con il reato di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis c.p., ma anticipa la tutela penale alla fase di immissione sul mercato o di messa in circolazione del prodotto, assumendo particolare rilievo per le imprese che producono, importano, distribuiscono o commercializzano beni potenzialmente idonei a generare effetti pregiudizievoli sull'ambiente.
- **PRODUZIONE E COMMERCIO DI SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO (ART. 4 D. LGS. 81/2026)** che sanziona chiunque, abusivamente, produca, immetta sul mercato, importi, esporti, usi o rilasci sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, nonché prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipende dalle medesime. La norma assume rilievo per tutte le imprese che gestiscono, commercializzano, importano, esportano o utilizzano prodotti e apparecchiature contenenti sostanze ozono-lesive, imponendo una particolare attenzione alla verifica della conformità dei prodotti e alla tracciabilità delle relative operazioni.



Tutela penale dell'ambiente

Il Pubblicato il D. Lgs. 21 aprile 2026, n. 81 che introduce nuovi reati presupposto in materia D. Lgs. 231/2001



“Alla luce delle modifiche introdotte, le imprese esposte a rischi ambientali dovranno valutare l’aggiornamento del proprio Modello Organizzativo.”

- **PRODUZIONE E COMMERCIO DI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA (ART. 5 D. LGS. 81/2026)** che sanziona chiunque abusivamente produce, importa o esporta, gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, nonché chiunque abusivamente immette sul mercato, usa o rilascia alcuna delle sostanze descritte o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono alcuna di dette sostanze o il cui funzionamento dipende dalle medesime. La fattispecie risulta particolarmente rilevante per le imprese operanti nei settori della refrigerazione, climatizzazione, pompe di calore, apparecchiature HVAC, manutenzione tecnica e gestione di prodotti o componenti contenenti gas refrigeranti.

Quanto al trattamento sanzionatorio ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, per il nuovo reato di commercio di prodotti inquinanti è prevista, a carico dell'ente, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote. Per i reati relativi alle sostanze che riducono lo strato di ozono e ai gas fluorurati a effetto serra, richiamati dal nuovo comma 1-ter dell'art. 25-undecies, è invece prevista una sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote. Il decreto interviene inoltre sul regime sanzionatorio di alcune fattispecie già presenti nel catalogo dei reati presupposto in grado di ingenerare la responsabilità per le società. In particolare, per il reato di disastro ambientale di cui all'art. 452-quater c.p., la sanzione pecuniaria massima a carico dell'ente passa da novecento a milleduecento quote.

Di particolare rilievo è anche l'introduzione del nuovo comma 1-quater dell'art. 25-undecies, che prevede l'aumento di un terzo delle sanzioni pecuniarie qualora i reati di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), commercio di prodotti inquinanti (art. 452-bis.1 c.p.) e disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) vengano realizzati in forma aggravata, nonché quando sia integrata l'aggravante del profitto di rilevante entità di cui all'art. 452-sexiesdecies c.p., quale nuova fattispecie introdotta dal Decreto.

Sotto il profilo delle ulteriori modifiche rilevanti per la gestione dei rischi derivanti dalla disciplina di cui al D. Lgs. n. 231/2001, il provvedimento in parola estende la tutela dell'art. 452-bis c.p. anche agli habitat, introduce una definizione normativa della condotta “abusiva” e prevede nuove aggravanti comuni per i delitti ambientali, tra cui l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi. Il decreto modifica inoltre l'art. 256, comma 4, del D. Lgs. 152/2006, inasprendo il trattamento sanzionatorio per l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative relative ai rifiuti pericolosi.

In conclusione, le aree di rischio 231 in materia ambientale risultano significativamente ampliate. La responsabilità dell'ente potrà infatti venire in rilievo non solo rispetto alle tradizionali aree di rischio connesse alla gestione di rifiuti, scarichi, emissioni o impianti, ma anche rispetto ad attività di produzione, importazione, distribuzione, commercializzazione, manutenzione o gestione di prodotti e apparecchiature potenzialmente impattanti sull'ambiente. Particolare attenzione dovrà quindi essere prestata alle attività relative a prodotti contenenti sostanze ozono-lesive, gas fluorurati o gas refrigeranti, nonché all'immissione sul mercato di beni che, per caratteristiche tecniche o modalità di impiego, possano determinare un rischio di compromissione o deterioramento significativo dell'ambiente.

Alla luce delle modifiche introdotte, le imprese esposte a rischi ambientali dovranno valutare l'aggiornamento del proprio Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, con particolare riferimento alla parte dedicata ai reati ambientali. Tale aggiornamento dovrà riguardare, in particolare, la mappatura delle attività sensibili, la verifica dei protocolli di controllo relativi alla conformità dei prodotti, alla gestione delle autorizzazioni ambientali, dei rifiuti, delle sostanze ozono-lesive e dei gas fluorurati, nonché il rafforzamento dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.



Tutela dei prodotti alimentari

Publicata la Legge 21 aprile 2026, n. 75
 che introduce nuovi Reati presupposto in materia di D. Lgs. 231/2001



*“la legge introduce
 nel perimetro dei
 reati presupposto
 231, l’aggravante di
 agropirateria”*

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2026 la **Legge 21 aprile 2026, n. 75**, recante “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”. La legge in parola interviene sulla tutela dei prodotti agroalimentari sotto un duplice profilo. Da un lato, modifica l’apparato sanzionatorio del Codice Penale, con l’inserimento di un nuovo capo (II-bis) dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare nel titolo VIII del libro II del Codice Penale (dedicato ai delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio). Dall’altro incide, di riflesso, sulla responsabilità amministrativa degli enti, attraverso la modifica dell’art. 25-bis.1 del D. Lgs. 231/2001.

Riflessi sulla responsabilità degli enti ex D. Lgs 231/2001

Il profilo di maggiore rilevanza pratica per le imprese riguarda l’introduzione, nel perimetro dei reati presupposto “231”, dell’aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 517-octies, comma 4, c.p. (c.d. aggravante di agropirateria).

Tale aggravante prevede un aumento di pena da un terzo alla metà quando le condotte di “frode alimentare”, di cui all’art. 517-sexies c.p. e “commercio con segni mendaci”, di cui all’art. 517-septies c.p., siano realizzate - fuori dai casi di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p. - con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate. La fattispecie aggravata è stata inserita nel catalogo dei reati presupposto di cui all’art. 25-bis.1 del D. Lgs. 231/2001, con previsione di una sanzione pecuniaria pari a 500 quote. Ne consegue che, se commesse nell’interesse o a vantaggio dell’ente, potranno far sorgere la responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 le seguenti tipologie di condotte, non nella loro forma base bensì in quella aggravata ai sensi dell’art. 517-octies, comma 4, c.p.:

- **FRODE ALIMENTARE (ART. 517-SEXIES C.P.)** che sanziona “chiunque, nell’esercizio di un’attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importi, esporti, spedisca in transito, introduca in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporti, ponga in vendita, distribuisca o metta altrimenti in circolazione alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o che, per origine, provenienza, qualità o quantità, siano diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti”. La Legge n. 75/2026 ha abrogato il previgente art. 516 c.p., relativo alla vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, introducendo una nuova fattispecie più ampia all’art. 517-sexies c.p.; la norma prevede una tutela anticipata che copre anche le fasi precedenti alla vendita, relativamente a condotte sorrette dalla finalità di trarre profitto e di indurre in errore il consumatore. La disposizione precisa, inoltre, che le condotte rilevano anche quando siano realizzate con tecniche di comunicazione a distanza o mediante strumenti digitali nelle reti telematiche;
- **COMMERCIO DI ALIMENTI CON SEGNI MENDACI (ART. 517-SEPTIES C.P.)** che si configura come una particolare ipotesi di frode in cui il fatto tipico è individuato nella condotta di “chi, al fine di indurre in errore il compratore sull’origine, la provenienza, la qualità o la quantità degli alimenti o degli ingredienti, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, falsi o ingannevoli”. La norma introduce aggravanti quando le frodi, di cui agli artt. 517-sexies c.p. e art. 517-septies c.p., riguardano prodotti DOP/IGP, biologici non certificati, falsi documenti o dichiarazioni agli organi di vigilanza, oppure quantità rilevanti di alimenti.



Tutela dei prodotti alimentari

Publicata la Legge 21 aprile 2026, n. 75 che introduce nuovi Reati presupposto in materia di D. Lgs. 231/2001

Inoltre, il Legislatore è intervenuto sul reato di “**Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari**” di cui all’art. 517-quadroter c.p., già previsto come reato presupposto ex art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001, inasprando il trattamento sanzionatorio e ampliandone i confini applicativi, che ora contengono anche le condotte prodromiche all’immissione sul mercato.

Il testo di legge prevede poi l’introduzione, all’art. 517-octies c.p. “**Pena accessoria e circostanze aggravanti**”, di una pena accessoria, irrogabile in caso di fatto di particolare gravità o di recidiva specifica, consistente nella revoca di autorizzazioni, licenze o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono l’esercizio dell’attività fino alla chiusura definitiva dello stabilimento o dell’esercizio in cui il fatto è stato commesso.

Implicazioni operative e adempimenti per le società

Il provvedimento riguarda un perimetro ampio di operatori: aziende del settore agroalimentare in senso stretto, soggetti attivi nella distribuzione e nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari, operatori dell’e-commerce e della vendita a distanza di alimenti, nonché sugli importatori ed esportatori.

Ne deriva quindi, per i settori coinvolti, la necessità di adottare le opportune misure preventive: in primo luogo, l’adozione o l’aggiornamento del Modello Organizzativo D. Lgs. 231/2001 al fine di tutelare l’azienda da eventuali responsabilità; nonché il rafforzamento delle procedure interne, dei sistemi di controllo e tracciabilità, con specifica attenzione alle filiere certificate e protette.



Alinea

Avvera Compliance Review

Newsletter Informativa
riservata a clienti e partner
di Avvera

Speciale
giugno 2026

Tutti i diritti riservati
© AVVERA srl S.B.



Largo Umberto Boccioni 1
21040 Origgio VA
T. +39 02 96515401

Altre sedi
Milano - Pesaro - Udine

avvera.it - info@avvera.it